

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK ALIMENTARI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA” – CIG B22937668B

L’anno 2025 il giorno 23 del mese di Gennaio con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale PDF/A avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente, da valersi ad ogni effetto di legge

tra

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con sede in Tarquinia, Piazza Cavour n. 1 codice fiscale 90144420560, in persona del Direttore dott. Vincenzo Bellelli, domiciliato per la carica presso la sede del Parco (di seguito denominato per brevità anche “**Parco**”)

E

ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L., con sede in Via Dell’Omo 146, 00155 Roma, C.F. e P.IVA 08751571004, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig Ernesto Scalia, C.F. SCLRST74T16H501H, (di seguito denominato per brevità anche “**Concessionario**”)

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 3211 del 19.06.2024 il Comune di Fiumicino, designato d’ufficio dall’Anac nota prot. n. 99363 del 18/04/2024, ha indetto una procedura negoziata, articolata in unico lotto, gestita ai sensi dell’art. 187 e ss. del D. Lgs. 36/2023 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati mediante indagine di mercato, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 10 punti all’offerta economica e 90 punti all’offerta tecnica.
- che con nota Prot. N. 203921/2024 del 12/09/2024 il Comune di Fiumicino ha comunicato al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia la conclusione del procedimento di competenza della Centrale unica di gara, come da pec Anac prot. n. 202473 dell’11/09/2024, e che la gara è stata aggiudicata a **ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L.**, con sede in Via Dell’Omo 146, 00155 Roma, C.F. e P.IVA 08751571004 che è risultato il migliore offerente ed ha offerto un rialzo pari a 6,01 sul canone annuo posto a base di gara pari a € 10.000,00, per un totale di € 20.000,00 per le due annualità.
- che con nota Prot. N. 203921/2024 del 12/09/2024 il Comune di Fiumicino ha altresì comunicato al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia che ai fini dell’aggiudicazione ai sensi dell’art 17, comma 5, D.lgs. 36/2023, sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti dell’impresa aggiudicataria provvisoria **ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**.
- che la Centrale Unica di Gara ha positivamente concluso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’operatore economico **ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**.

- che con Decreto di aggiudicazione PA-CERTA|25/09/2024|DECRETO 104 il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha decretato l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.r.l.
- che con Avviso Prot. N. 223207/2024 del 03-10-2024 la Centrale unica di gara ha comunicato alla ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.r.l. l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto.
- che con nota Prot. n. 3408-P del 08/10/2024 il Parco ha richiesto all'aggiudicataria la documentazione ai fini della stipula del relativo contratto;
- che la ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.r.l. inviava la documentazione richiesta, acquisita al Prot. n. 3642-A del 18/10/2024;
- che a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto e del rispetto del Patto di Integrità, il concessionario ha prestato garanzia definitiva sotto forma di *fideiussione* emessa in data 15/10/2024, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del D.lgs. 36/2023, pari al 5% (cinque per cento) del valore della concessione, in applicazione dall'art. 53 co.4 del Codice, per un importo di euro 10.756,47.
- che il concessionario ha stipulato idonea Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (R.C.T. e R.C.O.), con le modalità previste nel Capitolato (art. 9) e nel presente contratto (art. 19), per un massimale pari a € 5.000,000,00 per sinistro.
- che ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui al 1° comma del citato art. 18 in quanto il valore del contratto è di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici in vigore.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

La narrativa contenuta nella superiore premessa, gli atti e i documenti richiamati nella medesima e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Capitolato Speciale, l'Offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta economica, il Listino Prezzi ed il Piano Economico Finanziario del Concessionario, che pur non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente atto e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

Art. 1 CONSENSO E OGGETTO.

Il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, come in atti rappresentato, affida in concessione a **ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L.** il servizio di somministrazione automatica di bevande, calde/fredde e snack alimentari preconfezionati mediante l'installazione, la gestione diretta, il rifornimento, la pulizia e la manutenzione di n. 8 distributori automatici a ridotto impatto ambientale con obbligo di costante rifornimento, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione dei prodotti, presso i seguenti siti afferenti al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia:

- N. 2 distributori presso il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia: uno per la somministrazione di bevande calde e uno “combinato” per la somministrazione di bevande fredde e snack;
- N. 3 distributori presso la Necropoli di Monterozzi (Tarquinia): uno per la somministrazione di bevande calde, uno per la somministrazione di bevande fredde e uno per la somministrazione di snack;
- N. 3 distributori presso la Necropoli della Banditaccia (Cerveteri): uno per la somministrazione di bevande calde, uno per la somministrazione di bevande fredde e uno per la somministrazione di snack.

così come indicati all'art. 1 del Capitolato che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il servizio di concessione prevede le seguenti attività:

- installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dall'Amministrazione;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria), per tutta la durata della concessione;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine della concessione o quando richiesto dall'Amministrazione, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.

Trattandosi di concessione è previsto il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. A tal proposito l'elaborato Analisi economico finanziaria dei servizi individua i principali fattori di rischio connessi alla gestione del servizio in oggetto.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio in concessione avrà durata pari a **24 mesi** consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori e avvio del servizio. Nel caso in cui alla data di scadenza della concessione non sia stato ancora individuato un nuovo concessionario, si procederà con una proroga tecnica della concessione del servizio al concessionario uscente per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo concessionario, ex art 120, co. 11 D.lgs 36/23.

Il concessionario si obbliga ad installare i suddetti distributori entro **15 giorni** naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione viene definito in euro 107.564,64 per un totale stimato per le due annualità pari ad euro 215.129,28, ed è stato determinato in base ai dati di cui all'elaborato Analisi di fattibilità economico finanziaria. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Art. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE E REVISIONE

Il concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone annuale di € 10.601,000 determinato in base al rialzo percentuale del 6,01% proposto in sede di offerta rispetto al canone posto a base d'asta pari a € 10.000,00 annui per un totale di € 21.202,00 per l'intera durata contrattuale.

Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata anticipata dietro richiesta da parte del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui al successivo art. 17. Le Parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto fino alla

conclusione del primo anno decorrente dalla data di stipula, pertanto sino a tale data il canone di concessione rimarrà invariato.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori dovranno avere le caratteristiche tecniche (minime) specificate all'art. 4 del Capitolato e nell'offerta tecnica, che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 6 – SISTEMA DI PAGAMENTO

Tutti i distributori installati dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:

- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da € 0,05 (cinque centesimi di euro) fino a € 2,00 (due euro) e dotati di dispositivo rendi-resto;
- in ciascuna sede, almeno un distributore dovrà essere in grado di ricevere banconote da € 5,00 (cinque euro), € 10,00 (dieci euro) e € 20,00 (venti euro) e fornire eventuali resti in moneta;
- essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica ricaricabile, ecc.) capaci di gestire crediti elettronici a scalare, da distribuire a cura ed onere del Concessionario. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e, conseguentemente, funzionanti con sistema unico.

In aggiunta ai metodi sopra indicati, i distributori potranno essere dotati dei dispositivi ulteriori indicati nell'offerta tecnica.

Art. 7 – SISTEMA HACCP E REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE

Il Concessionario, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare all'Amministrazione il proprio Piano H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007, unitamente al previsto Manuale di autocontrollo.

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica, di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti alimentari erogati tramite i distributori automatici devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.282 del 02-12-2023 nonché all'Offerta Tecnica proposta in sede di gara.

I prodotti alimentari forniti (bevande e snack) dovranno essere di ottima qualità, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ogni prodotto dovrà riportare ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa e, in particolare, il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e riportare la data di scadenza.

Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

La data di scadenza dei prodotti non dovrà mai essere superata, non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle vigenti norme in materia di igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre l'applicazione delle penali previste nel Capitolato.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime di cui all'art. 5 del capitolato e a quanto indicato nell'offerta tecnica e i prezzi indicate nel listino prezzi allegato all'offerta economica.

Art. 9 – ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione di tutti i distributori richiesti secondo le modalità indicate all'art. 6 del capitolato e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

Art. 10 – PERSONALE

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato, idoneo a svolgere i relativi compiti e fidato, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello svolgimento del servizio in ogni periodo dell'anno e in ogni sede in cui sono collocati i distributori così come stabilito all'art. 7 del capitolato.

Art. 11 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ai sensi della normativa vigente deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia di verificare la conformità del servizio agli standard del Capitolato e alle normative vigenti.

Art. 12 – REVISIONE PREZZI

I prezzi dei prodotti da erogare sono specificatamente indicati nel listino prezzi allegato all'offerta economica che pur non materialmente allegato al presente contratto, costituisce parte essenziale e sostanziale del presente atto.

I prezzi delle erogazioni rimarranno fissi ed invariabili sino a concorrenza del primo anno contrattuale. Decorso tale periodo, su motivata richiesta del concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 36/2023. L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente. Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà

provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

Art. 13 – VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONTROLLI

Il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia individuerà i propri Referenti per le rispettive sedi di Cerveteri e Tarquinia, che comunicherà successivamente alla sottoscrizione del presente atto di concessione, al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto di concessione, riservandosi di eseguire la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti e la facoltà di verifiche anche a campione secondo quanto indicato all'art. 8 del capitolato.

Art. 14 – DUVRI

Per il servizio in oggetto è stato prodotto il DUVRI al quale si rimanda.

Art. 15 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda l'esecuzione della concessione relativamente alle fattispecie del subappalto, della modifica del contratto durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro e della revisione del contratto di concessione, si fa espresso rimando alla disciplina di cui al Libro IV, Parte II, Titolo III "L'esecuzione delle concessioni" del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – RISOLUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applica l'art. 190 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;
- quando in conseguenza della verifica dei requisiti di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

L'Amministrazione si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 del capitolato;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;
- mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente contratto;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC per ciascun anno solare.

Art. 17 – PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per i mancati adempimenti sono le seguenti:

nr	Evento	Importo penale
1	Mancato pagamento del canone di concessione anche solo parziale	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
2	Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei distributori nei termini prescritti	1‰ del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo
3	Mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a 4 ore a partire dalla segnalazione effettuata dall'Ente	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
4	Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal capitolato o dalla normativa vigente	100,00€ per ogni prodotto non conforme
5	Presenza nei distributori di prodotti scaduti	100,00€ per ogni prodotto scaduto
6	Guasto macchina superiore a 36 ore a partire dalla segnalazione	1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo
7	Mancato rispetto dei prezzi massimi definiti in sede di offerta	100,00€ per singola infrazione

8	Carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio	1‰ del canone di concessione persingola infrazione
---	---	--

Le penali applicate, stabilite nella misura indicata nel presente articolo, saranno complessivamente non superiori al 10 per cento dell'ammontare contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella precedente tabella verranno contestati mezzo PEC al fornitore dal Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia; il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 19 – ASSICURAZIONI E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Concessionario, con la stipula della concessione, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione, ai locali e alle cose in essi contenute, al personale dipendente civile ed infine a terzi, a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, ai sensi del Codice civile.

Il Concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, ovvero danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Il Concessionario è, altresì, responsabile dell'eventuale deterioramento dei locali che si verificasse nel corso del periodo di vigenza della concessione, nonché di danni nei confronti di qualunque persona, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Il Concessionario deve dimostrare, mediante presentazione di copia autentica dei relativi documenti, di aver stipulato idonee polizze assicurative, aventi copertura per tutta la durata del contratto, per le garanzie di seguito indicate:

- Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (R.C.T. e R.C.O.): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone o cose da

atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio, anche causati da incendio, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, con particolare riguardo a rischi da intossicazione alimentare e/avvelenamenti subiti dai consumatori; al rispetto delle norme sull'igiene e salute pubblica; ai danni arrecati ai locali, strutture e beni dell'Amministrazione.

Le polizze assicurative devono essere stipulate con primarie compagnie assicuratrici autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio nei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere redatto in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

Le polizze assicurative devono prevedere espressamente l'assenza di limiti al numero di sinistri.

Nelle polizze deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione deve considerarsi a tutti gli effetti "assicurata".

I rinnovi della polizza assicurativa dovranno essere inviati in copia tramite pec all'Amministrazione entro il mese successivo al rinnovo.

Si precisa che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze e che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, nonché per incendi.

Le polizze assicurative devono essere presentate prima dell'inizio della concessione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia della concessione e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui trattasi, la concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto e del rispetto del Patto di Integrità il concessionario ha prestato garanzia definitiva sotto forma di *fideiussione* emessa in data 15/10/2024 ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, pari al 5% (cinque per cento) del valore della concessione, in applicazione dall'art. 53 co.4 del Codice, per un importo di euro 10.756,47.

Art. 21 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure

concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) del concessionario, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 23 - ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. 165/2001

Il Signor Ernesto Scalia, C.F. SCLRST74T16H501H, come in atto generalizzato, con riferimento al disposto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Royal Coffee Distributori Automatici s.r.l., che non ha attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; né di essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

La Stazione Appaltante ha acquistato (o ha richiesto) la comunicazione di cui al D.Lgs n. 159/2011, depositata agli atti. L'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente atto dichiara, sotto la propria personale penale responsabilità, che non sussistono a suo carico cause e/o provvedimenti di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del citato D.Lgs n. 159/2011, e che può liberamente contrarre con una Pubblica Amministrazione.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le formalità connesse al presente procedimento e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali saranno improntate a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza.

I dati non verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, P.zza Cavour, 1 Tarquinia (RM) C.F. 90144420560.

Art 26 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il Concessionario in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Civitavecchia.

Art. 27 - DOMICILIO DELLE PARTI

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto di servizio, nelle rispettive sedi.

Art. 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione, tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, costi relativi ai rischi interferenziali ecc. secondo le vigenti normative.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà, viene stipulato conformemente a quanto disciplinato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 in modalità elettronica a mezzo di supporto informatico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia

Il Concessionario